

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Anno 2015 È versamento acconto

Il Consiglio Comunale deve ancora stabilire le aliquote da applicare per l'anno 2015. Il pagamento dell'acconto dovrà avvenire entro il **16 giugno 2015 mentre entro il 16 dicembre deve essere versato il saldo**

A tale proposito, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno evidenziare che, a norma di legge, in attesa dell'approvazione delle aliquote definitive 2015 da parte del Consiglio Comunale, per la rata in acconto si applicano al momento le medesime aliquote già utilizzate per il versamento del saldo dello scorso anno, fermo restando la necessità di procedere successivamente, in occasione del pagamento della seconda rata 2015, al conguaglio di quanto dovuto qualora dovesse esserci la variazione delle nuove aliquote. Le aliquote, infatti, anche se approvate a metà anno, hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015.

Pertanto tutti coloro che nel 2014 hanno provveduto al pagamento di Tasi e per i quali la situazione è rimasta immutata e non si sono avute modifiche per gli immobili per i quali si paga, la rata da versare a giugno 2015 è la medesima di quella pagata a dicembre 2014. Quanto precede, è ovviamente sul presupposto che nel 2014 il contribuente abbia correttamente determinato e versato l'imposta da lui dovuta.

La rata da pagare a giugno 2015 cambia rispetto a quella del dicembre 2014 se ad esempio è variata la rendita catastale di un immobile, se si è venduto un immobile, se si è diventati proprietari di un altro immobile, se è cambiata la modalità di utilizzo dell'unità immobiliare.

Il Comune di Castelfranco di Sotto, con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 6 agosto 2014, ha approvato le aliquote TASI 2014 ed il Regolamento per la disciplina del tributo, consultabili sul sito del Comune all'indirizzo <http://www.castelfrancodisotto.gov.it/comune.html>.

La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Non sono soggetti al pagamento della TASI i conduttori (inquilini) e gli affittuari di attività commerciali e produttive.

CHI DEVE PAGARE

La TASI è dovuta:

- per l'abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparata di categoria catastale A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 e relative pertinenze;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.

Non sono soggetti al pagamento della TASI tutte le altre tipologie di immobili che restano soggetti al pagamento dell'IMU come le abitazione principale di categoria catastale A/1 A/8 e A/9), le seconde case, gli immobili locati, gli immobili destinati ad attività commerciali e produttive, le aree fabbricabili, i terreni agricoli.

La TASI è dovuta soltanto da coloro che utilizzano l'immobile come abitazione principale, in base alla propria percentuale di possesso sul fabbricato. Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo non è tenuto al pagamento del tributo.

IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI E ALIQUOTE

Il Comune Castelfranco di Sotto ha ritenuto opportuno applicare la TASI soltanto alle seguenti fattispecie:

<p>a) Aliquota pari al 3,3 per mille per abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze ;</p>

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Abitazione principale equiparata

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, qualora questi possano essere considerati alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Alle abitazioni principali **con rendita catastale inferiore ad € 1.200,00** si applicano le seguenti **detrazioni** d'imposta:

Importo complessivo rendita catastale (espressa in euro) NON RIVALUTATA DEL 5% dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale + pertinenze	euro
RENDITA MINORE O UGUALE A 300 euro	110,00
RENDITA SUPERIORE A 300 E MINORE O UGUALE A 600	80,00
RENDITA SUPERIORE A 600 E MINORE O UGUALE A 900	60,00
RENDITA SUPERIORE A 900 E MINORE O UGUALE A 1200	30,00
RENDITA SUPERIORE A 1200	0,00

la detrazione suindicata e UNICA e non è applicabile per scaglioni di rendita;

DETRAZIONE FIGLI:

Pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione NON SI APPLICA per quelle fattispecie in cui rendita catastale ai fini TASI (abitazione principale+pertinenze) risulta essere superiore a 1.200 euro .

b) Aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso , locati

c) Aliquota pari all'8 per mille all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, con l'ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12.2014.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria = rendita dell'immobile, rivalutata del 5%, per i moltiplicatori previsti per l'IMU. Per i fabbricati di categoria catastale A, C/2, C/6, C/7, il moltiplicatore è pari a 160.

VERSAMENTO E CODICI TRIBUTO

La TASI, per il Comune di Castelfranco di Sotto, deve essere versata **in autoliquidazione** da parte del contribuente, cioè è il contribuente **che calcola quanto dovuto e versa il tributo con le seguenti modalità:**

Modello F24.

Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014 . Codice Comune **C113, sezione IMU e altri tributi locali:**

- Codice 3958 . TASI su abitazione principale e relative pertinenze
- Codice 3961 . TASI per altri fabbricati.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati **unitamente all'imposta**. Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo. Per effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si utilizzano i seguenti codici tributo:

- Codice 3962 . TASI - interessi
- Codice 3963 . TASI - sanzioni

La TASI non è versata qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore a €5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo (art. 8 del Regolamento TASI).

DICHIARAZIONE TASI

La dichiarazione TASI dovrà essere presentata **entro il 30 giugno per tutte quelle situazioni che nel corso dell'anno precedente hanno subito variazioni.**

CALCOLO ACCONTO TASI 2015

Sul sito internet del Comune di Castelfranco di Sotto, all'indirizzo <http://www.castelfrancodisotto.gov.it/comune.html>, sotto la sezione comune-uffici comunali-settore2-Finanza e contabilità-tributi, è disponibile il simulatore per il calcolo **fai da te l'anutel** e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento presso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line (se si dispone del servizio di internet banking).

PER INFORMAZIONI

UFFICIO TRIBUTI Orari Lun. 10- 13,00 / Gio. 10-13 e 15,30 . 18,00/ sab.10,00- 13,00 - Tel. 0571/487208 /205 /305.